



Ordinanza n. 104 del 29 dicembre 2022

Oggetto: Divieto di utilizzo di articoli pirotecnici dal 31 dicembre 2022 al 06 gennaio 2023.

IL SINDACO

Rilevato che, nel periodo delle festività di fine anno, si registrano solitamente nel comune plurimi scoppi di petardi, mortaretti e artifici simili, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita;

Considerato che taluni cittadini hanno l'abitudine durante le festività di fine anno, particolarmente nei giorni immediatamente a ridosso del capodanno, di festeggiare con scoppio di mortaretti e bombette, sparo di petardi, lancio di razzi pirotecnici e fuochi d'artificio, creando problemi alla quiete pubblica, fino a determinare infortuni anche gravi per imprudenza, imperizia o mera causalità, a danno degli utilizzatori oltre che dei terzi che entrano in contatto e/o casualmente circolano nel raggio d'azione di tali prodotti;

Considerato, altresì, che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio e di petardi, lo scoppio di bombette, mortaretti ed il lancio di razzi è sempre causa di pericolo, ed è oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di quanti non rispettano le precauzioni minime di utilizzo e/o per la presenza di minori;

Ritenuto dover tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica ed al fine di prevenire ed eliminare ogni pregiudizio che si determinerebbe con l'uso indiscriminato di materiali esplosivi;

Visti

- il DMI del 16.08.2016 recante modifiche in materia di leggi di pubblica sicurezza;
- La nota A.N.C.I. del 28.11.2014 indirizzata a tutti i Sindaci dei Comuni Italiani, nella quale si sottolinea "l'opportunità di prevedere divieti o limitazioni all'impiego di artifici da divertimento";
- Il D.lgs. del 03 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii;
- La Circolare del 11.01.2001 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- La legge del 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 e ss.mm.ii.;
- Gli artt. 7 bis e 54 del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- La Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;

RACCOMANDA

A chi ha la disponibilità di aree private, finestre, balconi, prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico, di limitare e controllare l'uso di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;

Di non acquistare artifici pirotecnici presso gli esercizi commerciali non autorizzati a tale tipologia di vendita

Di non raccogliere botti, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli,

Agli esercenti di vigilare affinché ai minori non vengano venduti materiali esplosivi, al fine, inoltre, di scongiurare i gravi pericoli derivanti dall'utilizzo improprio.

Ai genitori e tutori di minori di vigilare sul corretto uso di dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni e di evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosivi;

ORDINA

Dal 31 dicembre 2022 al 06 gennaio 2023 è vietato utilizzare prodotti pirotecnici.

E' consentito alle persone di età superiore ai 18 anni, l'utilizzo di materiale pirotecnico di libera vendita a distanza di almeno 50 metri da soggetti terzi, da depositi di materiale esplosivo od infiammabile, da animali e veicoli.

INFORMA

Che le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'Art. 7 Bis del D. Lgs 267/2000.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi ai sensi della Legge n. 689/1981.

Qualora il fatto accertato integri gli estremi di una o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'Art. 347 del C.P.P.

DISPONE

In esecuzione di quanto sopra l'Area Affari Generali ed Affari Sociali ne disporrà la pubblicazione nei modi di legge e la trasmissione alla locale Stazione Carabinieri ed al Prefetto di Messina.

IL SINDACO

Dr. Francesco Paolo Cortolillo